



# Comune di San Ferdinando

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER**

## **L'AUTORIZZAZIONE DEI**

## **PASSI CARRABILI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 30.09.2025

- 1 Contenuto del Regolamento
- 2 Definizione di passo carrabile e accesso carrabile
- 3 Autorizzazione
- 4 Durata della autorizzazione
- 5 Adeguamento dei passi carrabili esistenti
- 6 Diniego di autorizzazione
- 7 Autorizzazione a titolo gratuito
- 8 Passo carrabile di accesso a proprietà immobiliare multipla
- 9 Indicazione dei passi carrabili
- 10 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile
- 11 Canone dei passi carrabili
- 12 Uffici comunali competenti
- 13 Revoca
- 14 Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia
- 15 Rinuncia al Passo Carrabile
- 16 Provvedimenti e sanzioni
- 17 Entrata in vigore
- 18 Norma finale di rinvio

**Art. 1**  
**Contenuto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione comunale alla costruzione ed alla modifica dei passi carrabili, ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "*Nuovo codice della strada*", nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 "*Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*" e s.m.i.

**Art. 2**  
**Definizione di passo carrabile e accesso carrabile**

1. Sono considerati "Passi Carrabili", come definiti dall'art. 44, comma 4 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

A titolo esplicativo, sono da considerarsi "Passi carrabili" quelli costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica e area privata;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- da una modifica del piano stradale;
- dall'interruzione del marciapiede;

2. Sono da considerarsi equiparati ai passi carrabili, e quindi dovuti al pagamento del canone, gli accessi agli immobili, apposti sui marciapiedi, utilizzati per la rimessa di veicoli con o senza strutture amovibili (quali rampe in ferro o in legno etc.)

3. Sono da considerarsi "Accessi carrabili" quei varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili, sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione del suolo pubblico e certa la superficie sottratta ad uso pubblico:

- a. la zona antistante detto accesso, non è inibita alla eventuale sosta dei veicoli, salvo diversa violazione prevista dal Codice della strada;
- b. il divieto di sosta nella zona antistante, con posizionamento del relativo segnale, è subordinato ad espressa richiesta di cui all'art. 3 comma 1.

A titolo esplicativo, sono da considerarsi "Accessi carrabili" quelli:

- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati su pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;

**Art. 3**  
**Autorizzazione**

1. La realizzazione dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuale.

2. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

3. Nel caso in cui, per effetto della limitata larghezza della strada, non risulti assicurata la manovrabilità dell'entrata e dell'uscita degli autoveicoli per la presenza in sosta di veicoli, previa acquisizione del parere dell'Ufficio di Polizia Locale, sarà possibile l'istituzione del divieto di sosta nella parte prospiciente il passo carrabile.

**Art. 4**  
**Durata della autorizzazione**

1. L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni ventinove, sempre che permangano le conformità al presente regolamento e non vengano apportate modifiche.
2. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.
3. Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13.

**Art. 5**  
**Adeguamento dei passi carrabili esistenti**

1. Per proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile così come delineati nel precedente art. 2, e non ancora denunciati o autorizzati, sarà emesso d'ufficio e messo a ruolo il pagamento relativo al canone dello stesso.  
I proprietari dovranno quindi procedere alla regolarizzazione dell'autorizzazione mediante presentazione di apposita domanda e l'apposizione del segnale di cui all'art. 9 del presente regolamento. I proprietari di cui al comma precedente, che, per non utilizzo o altra motivazione, non intendano procedere alla regolarizzazione del passo carrabile dovranno ripristinare a regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, a proprie cura e spese, la strada e le sue pertinenze. Il Comune potrà, qualora si individui potenziale pericolo per la sicurezza dei passanti, al fine di preservare la loro incolumità, provvedere ad installare in corrispondenza del passo carrabile dissuasori o paletti delimitatori.
2. I proprietari o utilizzatori di immobili di categoria catastale diversa dalla categoria C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), usati per la rimessa di veicoli, devono richiedere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 e provvedere alla variazione catastale dell'immobile.

**Art. 6**  
**Diniego di autorizzazione**

1. Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

**Art. 7**  
**Autorizzazione a titolo gratuito**

1. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato e i portatori di handicap.

**Art. 8**  
**Passo carrabile di accesso a proprietà immobiliare multipla**

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione va fatta dall'Amministratore o dal capo condomino o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.
2. In questo ultimo caso la richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote degli altri componenti il condominio.

**Art. 9**  
**Indicazione dei passi carrabili**

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
2. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di San Ferdinando", oltre agli estremi dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il Comune di San Ferdinando fornirà il segnale o darà indicazioni affinché il titolare dell'autorizzazione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche.
4. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
5. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, per l'intestatario dell'autorizzazione.

**Art. 10**  
**Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile**

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso (da dove comincia l'alterazione del marciapiedi a dove finisce) per la profondità dell'alterazione stessa, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

**Art. 11**  
**Canone dei passi carrabili**

1. Il titolare della autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale la cui entità, calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per il correlativo importo per metro quadro, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare. Verrà determinata dal corrispettivo di un pagamento forfettario di euro 50,00 (cinquanta/00) per metri lineari da mt. 1 a mt. 5.
2. La scadenza annuale è fissata al 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno il canone dovrà essere versato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso.
3. Per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

**Art. 12**  
**Uffici comunali competenti**

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico Comunale, che vi provvede, acquisiti i pareri nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia e, del Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione. Sarà compito dei predetti Uffici, per quanto di competenza, esaminare e valutare il rilascio, la revoca, la regolarizzazione o l'esenzione di richieste di autorizzazione relative a passi carrabili aventi caratteristiche anomale non previste dal presente regolamento.
2. Completata l'istruttoria, prima del rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere copia della stessa all'Ufficio Tributi per la determinazione dell'importo dovuto.
3. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale. Gli Uffici competenti potranno richiedere un'apposita

planimetria nei casi in cui sorgono dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate dal C.d.S. e con le norme edilizie.

### **Art. 13** **Revoca**

1. Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:
  - per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
  - per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.
3. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.
4. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio.

### **Art. 14** **Adempimenti in caso di revoca**

1. Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'UTC.
2. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

### **Art. 15** **Rinuncia al Passo Carrabile**

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente Ufficio Tecnico Comunale una rinuncia scritta, allegando il segnale e il relativo provvedimento. La rinuncia al passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento.
2. In caso di rinuncia, a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso.
3. Indipendentemente dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dal contribuente, rimane comunque, a carico del contribuente stesso il ripristino a regola d'arte, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, della strada e delle sue pertinenze;
4. Il Comune potrà, qualora si individui potenziale pericolo per l'incolumità dei passanti, al fine di preservare la loro incolumità, provvedere ad installare in corrispondenza dell'apertura dissuasori o paletti delimitatori.

### **Art. 16** **Provvedimenti e sanzioni**

1. Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Allegato 1).
2. In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis, DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI").

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

**Art. 18**  
**Norma finale di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, "*Codice della Strada*", e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

## **ALLEGATO 1**

**Art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo codice della strada".**

1) comma 11

Attivazione di un nuovo accesso (passo carrabile) in assenza di autorizzazione, mantenimento in esercizio di un passo carrabile in assenza di autorizzazione (passo carrabile già esistente), esposizione di un cartello non legittimo,

sanzione amministrativa di una somma da euro 173,00 a euro 695,00 e obbligo di ripristino dei luoghi;

2) comma 12

Mancata esposizione dell'apposito cartello di segnalazione di passo carrabile (autorizzato), sanzione amministrativa di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.